



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GARAVAGLIA, SPELGATTI, TESTOR, BERGESIO,  
BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CANTÙ, MINASI, MURELLI, PAGANELLA,  
POTENTI e PUCCIARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2023**

Disposizioni in materia di minori in comunità

ONOREVOLI SENATORI. - Risultano 27.608 i minori collocati fuori famiglia, al netto dei minori stranieri non accompagnati, di cui 14.053 bambini in servizi residenziali per minorenni e 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare. Questi sono i dati certificati nell'ultimo *report* disponibile presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fine 2019 circa il tema dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, che rappresentano circa l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia.

La disciplina dell'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza è contenuta all'interno della legge 4 maggio 1983, n. 184, il cui articolo 1 dispone che il minore ha diritto a crescere e essere educato nell'ambito della propria famiglia. L'articolo 2 della medesima legge stabilisce che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Qualora non sia possibile l'affidamento presso una famiglia, lo stesso articolo prevede che il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare oppure, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato. L'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, è disposto dal servizio sociale locale previo consenso manifestato dai genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso in cui manchi

l'assenso dei genitori, provvede il tribunale per i minorenni.

I comuni si trovano dunque a dover sostenere ingenti spese per l'organizzazione e la gestione del sistema di protezione e cura dei minori. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500-3.000 euro al mese. Un ente locale è soggetto quindi a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, somme tanto più ingenti quanto maggiore è il numero di minori nei cui confronti è disposta la forma di protezione. Si stimano circa 420 milioni di euro a carico degli enti locali per i soli minori accolti nei servizi residenziali.

Il presente disegno di legge si propone dunque il fine di evitare che la stabilità finanziaria dei comuni venga messa a rischio, come è già accaduto spesso, dal costo delle decisioni dei tribunali dei minori, introducendo una sorta di principio del « chi decide paga », e ponendo fine a quella reale sperequazione che si realizza tra i vari comuni sulla base del numero di minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza che risiedono sul proprio territorio.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità del presente disegno di legge, finalizzato alla tutela della stabilità finanziaria degli enti locali e a una efficiente ed efficace gestione delle risorse destinate al sostegno delle spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, nel rispetto dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'Organizzazione delle Nazioni unite, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata

dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dei principi costituzionali relativi ai diritti della famiglia, ai diritti e doveri genitoriali, al ruolo della Repubblica nel sostegno economico alla famiglia, nonché, evidentemente, nel rispetto del riparto delle funzioni amministrative e dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria siano a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento, istituendo, a tal fine, un fondo, denominato « Fondo spese minori in comunità », presso il Ministero della giustizia, con una dota-

zione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023.

All'articolo 3 si prevede che le disposizioni del presente disegno di legge si applichino anche con riferimento alle spese relative ai minori attualmente affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, mentre le disposizioni finanziarie dispongono che agli oneri derivanti dalla presente proposta si provveda mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi e finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 29, 30, 31 e 119 della Costituzione, dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonchè nell'ambito delle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, reca disposizioni finalizzate alla tutela della stabilità finanziaria degli enti locali e a una efficiente ed efficace gestione delle risorse destinate al sostegno delle spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.

### Art. 2.

#### *(Disposizioni in materia di affidamento dei minori in comunità)*

1. A decorrere dall'anno 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento.

2. Al fine di sostenere le ulteriori spese conseguenti l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, denominato « Fondo spese minori in comunità », con do-

tazione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023, determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

Art. 3.

*(Disposizioni finali e finanziarie)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle spese relative ai minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla data di entrata in vigore della stessa.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00